

Causa T-29/04

Castellblanch, SA

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "CRISTAL CASTELL-BLANCH" — Marchio denominativo nazionale anteriore CRISTAL — Uso serio del marchio anteriore — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 8 dicembre 2005 II - 5311

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso simultaneo di più segni*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3]

II - 5309

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo contenente l'elemento verbale «CRISTAL CASTELLBLANCH» e marchio denominativo «CRISTAL»*

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. La prova dell'uso serio di un marchio anteriore, nazionale o comunitario, su cui si basa un'opposizione contro una domanda di marchio comunitario, comprende anche la prova dell'uso del marchio anteriore unitamente ad altri segni, nella misura in cui tale uso non altera il carattere distintivo di detto marchio nella forma in cui esso è stato registrato.

(v. punti 30-34)

2. Vi è per il consumatore medio francese e i professionisti e gli specialisti del settore enogastronomico un rischio di confusione tra il segno figurativo contenente l'elemento denominativo «CRISTAL CASTELLBLANCH», la cui registra-

zione in quanto marchio comunitario viene richiesta per «vini spumanti spagnoli, tipo cava», appartenenti alla classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e il marchio denominativo CRISTAL registrato anteriormente in Francia per «vini di provenienza francese, vale a dire champagne, spumanti, bevande alcoliche (tranne le birre)», appartenenti alla stessa classe, anche se una notorietà o una reputazione del marchio anteriore per vini «champagne» non può essere affermata per tutto il pubblico pertinente, ma soltanto per i consumatori professionisti, altamente specializzati nel settore, data l'identità o, per lo meno, la forte somiglianza tra i prodotti in questione e la somiglianza tra i segni corrispondenti.

(v. punti 46, 67-68)